



“Consiglio regionale della Campania”

XI LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

N. REGISTRO GENERALE 328 del 31/10/2023

Norme urbanistiche per i Comuni rientranti nelle zone a rischio vulcanico dell'area flegrea

Firmato da: Maria Muscara'



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

Cons. Maria Muscarà

Proposta di Legge

“Norme urbanistiche per i Comuni rientranti nelle zone a rischio vulcanico dell’area flegrea”

A firma della Consigliera

Maria Muscarà



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

Cons. Maria Muscarà

Art. 1

Oggetto

1. La presente legge si applica ai Comuni, o a parti di essi, rientranti nella zona rossa ad alto rischio sismico-vulcanico della pianificazione nazionale d'emergenza dell'area flegrea del Dipartimento della Protezione Civile, individuati con Delibera della Giunta regionale 23 dicembre 2014, n. 669.

Art. 2

Misure attuative

1. Gli strumenti urbanistici generali e attuativi dei Comuni di cui all'articolo 1 non possono contenere disposizioni che consentono l'incremento dell'edificazione a scopo residenziale, mediante l'aumento dei volumi abitabili e dei carichi urbanistici derivanti dai pesi insediativi nei rispettivi territori.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è vietato alle amministrazioni competenti assumere provvedimenti di approvazione o di esecutività, previsti da disposizioni di legge vigenti in materia, degli strumenti attuativi dei piani urbanistici dei Comuni individuati all'articolo 1, comportanti incrementi delle edificazioni a scopo residenziale.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Città Metropolitana di Napoli, d'intesa con la Regione e con i Comuni di cui all'articolo 1, provvede alla redazione di un piano strategico operativo da approvare in Consiglio regionale, al fine di definire le aree e gli insediamenti da sottoporre a programmi di interventi e di opere finalizzate:
 - a) alla decompressione della densità insediativa presente;
 - b) al potenziamento e miglioramento delle vie di fuga, anche attraverso interventi di ristrutturazione urbanistica ed edilizia, di demolizione senza ricostruzione, di riqualificazione e di recupero ambientale, di valorizzazione dei centri storici, e di rifunzionalizzazione in favore delle attività produttive, turistico ricettive, terziarie ed attrezzature pubbliche e di interesse pubblico.

Art. 3

Adeguamento degli strumenti urbanistici

1. I Comuni di cui all'articolo 1 sono tenuti ad adeguare al divieto sancito dall'articolo 2 gli strumenti urbanistici generali e attuativi che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono sia in corso di formazione che adottati.
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Comuni di cui all'articolo 1 sono tenuti ad adeguare al divieto previsto dall'articolo 2, mediante apposite varianti, gli strumenti urbanistici generali ed attuativi vigenti. Le varianti di cui al periodo precedente, al fine di implementare le vie di fuga, dispongono la demolizione dei volumi incongrui. Decorso inutilmente il suddetto termine, vi provvede il Sindaco della Città metropolitana, a mezzo di commissari *ad acta*.

Art. 4

Divieti

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla vigenza degli strumenti urbanistici generali e attuativi di cui all'articolo 2, o fino alla vigenza degli strumenti urbanistici così come adeguati ai sensi dell'articolo 3, nei Comuni individuati all'articolo 1 è vietato il rilascio di titoli edilizi abilitanti la realizzazione di interventi finalizzati all'incremento dell'edilizia residenziale, come definiti dall'articolo 2.
2. Restano esclusi dal divieto di cui al comma 1 gli adeguamenti sismici-funzionali e di natura igienico-sanitaria degli immobili esistenti.

Art. 5

Prescrizioni operative

1. Nei comuni di cui all'articolo 1 è consentito, in deroga alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti, il mutamento di destinazione d'uso degli immobili residenziali da adibire all'esercizio di attività produttive, commerciali, turistico - ricettive o di pubblica utilità.
2. Nei comuni di cui all'articolo 1 è vietato, in deroga alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti, ogni mutamento di destinazione d'uso che comporta l'utilizzo a scopo abitativo.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

Cons. Maria Muscarà

Art. 6

Incentivi al trasferimento

1. Ai soci assegnatari delle cooperative anche non residenti e ai cittadini residenti da almeno cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge nei Comuni di cui all'articolo 1 e in possesso dei requisiti indicati all'articolo 2 della legge regionale 2 luglio 1997, n. 18 (Nuova disciplina per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), è riservato, al fine di incentivarne il trasferimento in altri Comuni della Regione, fino al 20 per cento dell'aliquota complessiva di alloggi di edilizia residenziale pubblica prevista dall'articolo 13, comma 1, della legge regionale n. 18 del 1997.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le procedure per l'assegnazione degli alloggi riservati ai sensi del comma 1.
3. La riserva di cui al comma 1 ha efficacia per quindici anni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 70.000,00 per l'annualità 2023, si provvede mediante prelievo dalla Missione 20, Programma 1, Titolo 2 e incremento delle medesime somme della Missione 8, Programma 1, Titolo 2 del bilancio di previsione finanziario 2023-2025.

Art. 8

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.